Spedizione in abbonamento postale

Anno 92° — Numero 25

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Mercoledì, 31 gennaio 1951 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1950

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 16 dicembre 1950, n. **1118**.

Rimborso di una aliquota delle rette di ospitalità pagate negli stabilimenti sanitari civili dal 1° gennaio 1945 al 31 dicembre 1947 dai militari della Guardia di finanza affetti da malattie contratte in servizio di guerra o d'istituto.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai militari della Guardia di finanza che nel periodo di tempo 1° gennaio 1945-31 dicembre 1947 siano stati obbligatoriamente ricoverati in luoghi di cura a razionamento civile per malattie contratte in servizio di guerra o d'istituto, è concesso il rimborso della differenza fra le somme da essi effettivamente pagate a titolo di retta e quelle stabilite per i pari grado dell'Arma dei carabinieri per il ricovero negli stabilimenti sanitari militari.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 20 milioni, si farà fronte con l'aliquota delle maggiori entrate di cui alla legge 1° aprile 1950, n. 155.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 dicembre 1950

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA — VANONI

Visto, *il Guardasigilli*: SEGNI

LEGGE 28 dicembre 1950, n. **1119**.

Concessione di un assegno straordinario « una tantum » ai pensionati della Previdenza sociale e conferma della misura dell'assegno supplementare di contingenza spettante ai pensionati medesimi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ferme restando le disposizioni della legge 23 dicembre 1949, n. 950, è prorogata a tempo indeterminato la misura dell'assegno supplementare di contingenza previsto dalla legge stessa a favore dei titolari di pensioni di invalidità, vecchiaia e superstiti, liquidate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Art. 2.

Ferme restando le disposizioni contenute nell'art. 4 del decreto legislativo 29 luglio 1947, n. 689, la misura del contributo dovuto per l'anno 1951 al Fondo di solidarietà sociale, ai sensi del successivo art. 5 del citato decreto legislativo n. 689, è stabilita come segue:

a) a carico del datore di lavoro il 4 per cento;

b) a carico del lavoratore il 2 per cento.

Per i lavoratori agricoli e per i rispettivi datori di lavoro il contributo per l'anno 1951 è stabilito nelle seguenti misure:

a) per ogni giornata di uomo salariato fisso o bracciante:

datore di lavoro lire 20; lavoratore lire 10;

b) per ogni giornata di donna o ragazzo:

datore di lavoro lire 10; lavoratore lire 5.

Per quanto riguarda la determinazione per gli anni successivi del contributo dovuto al Fondo di solidarietà sociale, nulla è innovato a quanto stabilito dall'art. 5, commi quarto e quinto, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 689, e dall'art. 2 della legge 22 novembre 1949, n. 861.

Art. 3.

A integrazione straordinaria del trattamento di contingenza previsto per i pensionati di cui all'art. 1, per i quali la pensione sia stata liquidata entro il 31 dicembre 1950 ed il trattamento complessivo non superi le lire 10 mila mensili, è concesso, a carico del Fondo di solidarietà sociale, un assegno *una tantum* di lire 3000 per ciascun pensionato, da corrispondersi unitamente alla rata di pensione relativa al mese di gennaio 1951.

L'assegno da corrispondersi ai superstiti in caso di concorso di più di uno di essi, sarà ripartito secondo le aliquote previste dalle norme vigenti per la liquidazione delle pensioni di riversibilità.

Ai titolari di più pensioni liquidate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale è dovuto un solo assegno.

Art. 4.

Alla spesa relativa alla concessione dell'assegno *una tantum* lo Stato concorre con un contributo di lire 900 milioni che, anticipato dal Fondo di solidarietà sociale, sarà rimborsato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale con stanziamenti nell'esercizio finanziario 1951-52.

Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 dicembre 1950

EINAUDI

De Gasperi — Marazza — Pella

Visto, *il Guardasigilli*: Piccioni

LEGGE 30 dicembre 1950, n. 1120.

Elevazione della misura del contributo dovuto alla « Cassa ufficiali » della Guardia di finanza e modificazione delle disposizioni relative alla corresponsione dell'indennità supplementare agli ufficiali del Corpo.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

La ritenuta a favore della « Cassa ufficiali » della Guardia di finanza, cui sono soggetti — per effetto delle disposizioni in vigore — gli ufficiali del Corpo durante la permanenza nelle posizioni per le quali è obbligatorio il versamento del contributo, è stabilita nella misura del 2 per cento sullo stipendio, intero o ridotto, che percepiscono.

Alla stessa ritenuta sull'ultimo stipendio intero percepito sono sottoposti gli ufficiali collocati in aspettativa per riduzione di quadri che, all'atto del collocamento in detta posizione, chiedano di continuare a pagare il contributo su tale ultimo stipendio.

Art. 2.

L'indennità, che la Cassa corrisponde ai sensi delle vigenti disposizioni, è liquidata agli ufficiali che ne hanno diritto all'atto del loro collocamento in ausiliaria od in altra posizione di congedo, purchè abbiano titolo a trattamento di quiescenza.

Agli ufficiali, collocati nelle predette posizioni prima del raggiungimento dei sei anni stabiliti per il diritto all'indennità, competono tanti sesti dell'indennità che spetterebbe loro al compimento del periodo minimo suddetto quanti sono gli anni di effettivo versamento del contributo, calcolando per intero le frazioni di anno superiori a sei mesi.

Art. 3.

L'indennità dovuta all'ufficiale collocato in ausiliaria od in altra posizione di congedo, deceduto prima della riscossione di essa, è corrisposta agli eredi.

Art. 4.

Gli ufficiali richiamati in servizio dall'ausiliaria o da altra posizione di congedo hanno diritto al termine del richiamo ad una nuova liquidazione in sostituzione di quella originaria ed alla conseguente riscossione della differenza tra la nuova e la vecchia liquidazione, sempre che durante il richiamo stesso abbiano versato il contributo a favore della Cassa.

La nuova liquidazione viene eseguita sulla base degli stessi elementi di calcolo di quella originaria, salvo a tenere conto del maggior periodo computabile per effetto del richiamo.

Se la differenza tra le due liquidazioni risulta inferiore all'ammontare dei contributi versati durante il richiamo aumentati degli interessi composti del 6 per cento (capitalizzazione annuale), sono rimborsati tali contributi maggiorati dei predetti interessi.

Art. 5.

Il primo comma dell'art. 14-*novies* (aggiunto) della legge 21 dicembre 1931, n. 1710, ed ogni altra disposizione in contrasto con la presente legge sono abrogati.

Disposizioni transitorie.

Art. 6.

Agli ufficiali che alla data di entrata in vigore della presente legge siano già in ausiliaria od in altra posizione di congedo, l'indennità è liquidata nel più breve tempo consentito dalle disponibilità finanziarie della Cassa ufficiali e comunque non oltre tre anni dalla data suddetta, dando la precedenza a coloro che da più lungo tempo si trovano nelle predette posizioni.

Art. 7.

La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 dicembre 1950

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA — VANONI

Visto, *il Guardasigilli*: SEGNI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1950, n. 1121.

Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 8 luglio 1950, n. 640, concernente la disciplina delle bombole per metano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1950, n. 640, concernente la disciplina delle bombole per metano;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio, di concerto con i Ministri per le finanze, per il tesoro e per i trasporti;

Decreta:

Articolo unico.

E' approvato l'annesso regolamento per l'esecuzione della legge 8 luglio 1950, n. 640, concernente la disciplina delle bombole per metano, vistato dal Ministro per l'industria e commercio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 dicembre 1950

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA — TOGNI — D'ARAGONA — VANONI

Visto, *il Guardasigilli*: SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1951
Atti del Governo, registro n. 37, foglio n. 42. — CARLOMAGNO

Regolamento per l'esecuzione della legge 8 luglio 1950, n. 640, concernente la disciplina delle bombole per metano

CAPO I.

Del censimento e della punzonatura

Art. 1.

Si intendono soggette alle disposizioni della legge le bombole per metano la cui capacità non sia superiore a litri 65.

Art. 2.

L'avviso previsto nell'art. 2 della legge è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* a cura dell'Ente Nazionale Metano e vale comunicazione ai singoli detentori di bombole.

Esso deve contenere l'indicazione del Comune e della località in cui si svolgeranno le operazioni di censimento e di punzonatura previste dalla legge, e deve precisare le ore nelle quali le operazioni stesse saranno svolte.

Art. 3.

Nelle località indicate nell'avviso previsto dalla legge l'Ente Nazionale Metano istituisce stazioni di censimento e di punzonatura.

Art. 4.

Le bombole debbono essere presentate alla punzonatura a cura e spese degli interessati. Esse debbono essere accompagnate da una scheda di censimento, compilata in triplice copia dal detentore, dalla quale debbono risultare:

1) il cognome, il nome, la residenza e l'abitazione del detentore, oppure, se trattasi di ente pubblico o di società, la denominazione o la ragione sociale e la sede, nonchè il cognome, il nome del legale rappresentante e la residenza e l'abitazione dello stesso;

2) il titolo della detenzione, del possesso o della proprietà;

3) gli estremi dei documenti esibiti od allegati.

Le schede di censimento sono messe a disposizione dei detentori a cura dell'Ente Nazionale Metano presso tutte le stazioni di censimento e di punzonatura.

Art. 5.

E' concessa facoltà al detentore di incaricare persona di sua fiducia per la presentazione delle bombole. L'incarico deve risultare da dichiarazione scritta nella scheda di censimento e firmata dal detentore.

La scheda di censimento dovrà essere sottoscritta dal detentore e dall'incaricato che presenta la bombola.

Chi presenta materialmente la bombola alla punzonatura deve sottoscrivere la scheda in presenza del funzionario dell'Ente Nazionale Metano che deve accertarne la identità personale.

Art. 6.

Il funzionario dell'Ente accerta i dati caratteristici della bombola e particolarmente il nome del costruttore, il numero di matricola, la data di costruzione, la capacità espressa in litri, la data dell'ultimo collaudo.

Egli può chiedere al presentatore ogni altra notizia che ritiene necessaria per la identificazione delle bombole e per l'accertamento della provenienza delle stesse.

Gli accertamenti fatti e le notizie date devono essere annotati sulla scheda di censimento a cura del funzionario predetto.

Nel caso che il presentatore non ritenga di consegnare la ricevuta della denuncia prevista dal decreto del cessato Ministero delle corporazioni in data 16 marzo 1941, deve trascriverne gli estremi sulla scheda di censimento ed il funzionario dell'Ente dovrà accertarne la corrispondenza al documento originale.

Art. 7.

Il corrispettivo di L. 200 previsto dall'art. 3 della legge deve essere versato dal detentore all'atto della presentazione delle bombole.

Del suddetto versamento il funzionario dell'Ente Nazionale Metano rilascia ricevuta.

Art. 8.

La punzonatura è eseguita, per quanto possibile, nello stesso giorno in cui avviene la presentazione delle bombole.

Il presentatore, dopo la punzonatura, ritira la bombola ed una copia della scheda di censimento vistata dal funzionario incaricato dall'Ente Nazionale Metano.

Art. 9.

I presentatori di bombole di proprietà delle Amministrazioni statali, provinciali o comunali debbono allegare alla scheda di censimento una dichiarazione dell'Amministrazione stessa attestante la proprietà delle bombole e la loro provenienza.

In mancanza di tale dichiarazione non potrà essere concessa l'esenzione dal pagamento del corrispettivo per la punzonatura, previsto dall'art. 3 della legge.

Art. 10.

Le bombole debbono essere presentate alla punzonatura vuote e con la ogiva priva di verniciatura, di ruggine, di unto od altro, in modo che siano leggibili i dati caratteristici di ciascuna di esse.

Art. 11.

Il possessore di bombole il cui periodo di validità di collaudo sia scaduto al momento della punzonatura, non ha diritto alla sostituzione ai sensi dell'art. 13, comma primo, numero 3 della legge, nel caso che alla prima revisione, successiva alla scadenza di tale periodo, le bombole stesse fossero dichiarate non più idonee all'uso.

Art. 12.

La punzonatura di cui all'art. 3 della legge è eseguita dal personale dell'Ente Nazionale Metano all'uopo incaricato, mediante apposizione di punzone con marchio contenente le sigle dell'E.N.M. secondo caratteristiche risultanti dal suo originale.

Un punzone tipo è depositato presso l'Ufficio centrale dei pesi e misure di Roma, prima dell'inizio delle operazioni di censimento.

Ciascun punzone è tenuto in consegna dal funzionario incaricato dell'Ente, per il periodo previsto dall'art. 1 della legge. Trascorso tale periodo tutti i punzoni saranno tenuti in custodia da un funzionario della sede centrale dell'Ente stesso fino a quando non debba farsene uso per la punzonatura delle bombole di nuova fabbricazione.

Art. 13.

Il termine, di cui all'art. 1 della legge, si applica all'Ente Nazionale Metano limitatamente alla punzonatura delle bombole in suo possesso.

Art. 14.

L'obbligo per l'Ente Nazionale Metano previsto all'ultimo comma dell'art. 3 della legge di curare anche la punzonatura delle bombole di sua proprietà deve intendersi riferito anche a quelle che non siano in suo possesso.

Art. 15.

Decorso il termine di cui all'art. 1 della legge, l'Ente Nazionale Metano indicherà, mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, le stazioni che rimarranno al servizio permanente di censimento e di punzonatura per le bombole di nuova fabbricazione o di quelle abilitate successivamente all'uso del metano.

La punzonatura di tali bombole sarà fatta secondo le disposizioni degli articoli precedenti.

Art. 16.

Entro tre mesi dal termine previsto dall'art. 1 della legge, l'Ente Nazionale Metano presenterà al Comitato, di cui all'art. 12 della legge stessa, il rendiconto delle spese sostenute per le operazioni di censimento e di punzonatura, nonchè quello dell'ammontare degli incassi effettuati per diritti di punzonatura previsti dall'art. 3, comma terzo, della legge.

Le eventuali eccedenze attive o passive affluiranno o graveranno rispettivamente sul fondo di cui all'art. 13 della legge stessa.

Art. 17.

Le somme riscosse per diritto di punzonatura delle bombole, immesse in circolazione successivamente al censimento di cui all'art. 1 della legge, saranno versate a cura dell'Ente al fondo di cui all'art. 13 della legge.

Art. 18.

L'elenco mensile che i fabbricanti di bombole devono trasmettere ai sensi dell'art. 5 della legge, deve contenere, per ciascuna bombola, l'indicazione della matricola, della capacità, del peso a vuoto, della data di fabbricazione nonchè il cognome e nome, la residenza e l'abitazione dell'acquirente, ovvero, se l'acquirente è un ente pubblico o una società, la denominazione o la ragione sociale, la sede, il cognome e il nome del legale rappresentante e la residenza dello stesso.

L'elenco è trasmesso mediante raccomandata.

CAPO II

Del registro dei proprietari e degli utenti e dei corrispettivi

Art. 19.

Trascorso il termine di cui all'art. 1 della legge, l'Ente Nazionale Metano istituisce il registro dei proprietari e degli utenti delle bombole in base alle schede di censimento, ai documenti che siano già in possesso dell'Ente stesso, agli elenchi mensili degli acquirenti di bombole di nuova fabbricazione, alle eventuali denuncie di trasferimento e secondo i criteri stabiliti dall'art. 3, comma primo, della legge.

Detto registro deve contenere:

1) il cognome, il nome, la residenza e l'abitazione del proprietario, ovvero, se trattasi di ente o di società, la denominazione o la ragione sociale e la sede;

2) il numero complessivo delle bombole detenute o di proprietà, suddivise in due gruppi comprendenti l'uno i recipienti con capacità sino a litri 30 e l'altro tutti i recipienti di capacità superiore e sino a litri 65;

3) l'indicazione del titolo di proprietà e il riferimento alla scheda di censimento o alla denuncia di trasferimento;

4) il cognome, il nome, la residenza e l'abitazione dell'utente, ovvero se trattasi di ente o di società, la denominazione o la ragione sociale e la sede;

5) le eventuali variazioni che dovessero successivamente verificarsi e gli estremi dei documenti comprovanti tali variazioni.

Il registro suddetto, prima dell'uso, dovrà essere vidimato dal presidente del Comitato di cui all'art. 12 della legge o da un membro all'uopo delegato, foglio per foglio.

Art. 20.

Entro il terzo mese di ciascun trimestre l'Ente Nazionale Metano comunica agli utenti l'ammontare del corrispettivo dovuto per il trimestre successivo, per le bombole detenute, secondo la misura determinata dal Comitato di cui all'art. 12 della legge.

Nella prima applicazione della legge, la comunicazione suddetta deve essere fatta entro 170 giorni dalla data della entrata in vigore della legge stessa e il pagamento deve essere eseguito entro i successivi 20 giorni.

Art. 21.

Entro il termine fissato per il pagamento, l'utente può proporre reclamo al Comitato di cui all'art. 12 della legge, che decide in via definitiva.

Il reclamo non sospende l'obbligo del pagamento.

Art. 22.

Il pagamento del corrispettivo è fatto mediante versamento in un conto corrente postale intestato all'Ente Nazionale Metano Fondo speciale bombole.

Trascorso il termine previsto per il pagamento stesso, l'Ente Nazionale Metano trasmette all'Intendenza di finanza competente per territorio un elenco degli utenti morosi con l'indicazione dell'importo dovuto. L'Intendenza provvede alla riscossione coattiva.

Art. 23.

Il corrispettivo dovuto per ciascuna bombola ai proprietari ai sensi dell'art. 9 della legge è determinato trimestralmente ed è pagato con le modalità stabilite dal Comitato di cui all'art. 12 della legge.

Art. 24.

Entro il 31 marzo, il 30 giugno, il 30 settembre ed il 31 dicembre di ciascuno anno, l'Ente Nazionale Metano comunica ai proprietari delle bombole iscritti nel libro di cui all'art. 18 l'ammontare del corrispettivo loro spettante per il trimestre decorso.

Nella prima applicazione della legge il periodo cui il corrispettivo si riferisce avrà inizio dal giorno indicato dall'art. 19 della legge.

Art. 25.

Entro quindici giorni dal ricevimento dell'avviso di cui all'articolo precedente, il proprietario delle bombole può proporre reclamo al Comitato di cui all'art. 12 della legge.

Allo stesso Comitato può proporre reclamo entro il 15 aprile, il 15 luglio, il 15 ottobre ed il 15 gennaio chiunque, vantando diritti di proprietà su bombole per metano, non abbia ricevuto la comunicazione dell'avviso nei termini di cui al primo comma dell'articolo precedente.

Art. 26.

In caso di più ricorsi riguardanti le stesse bombole, o di ricorso riguardante bombole iscritte sul registro di cui all'articolo 19 al nome di altro proprietario, il Comitato, ove gli interessati, convocati in contraddittorio non concordino sull'appartenenza delle bombole, dispone la sospensione del pagamento del corrispettivo dovuto per l'uso delle bombole stesse fino a che la controversia non sarà definita con sentenza passata in giudicato.

Art. 27.

Il trasferimento della proprietà delle bombole deve essere denunciato all'Ente Nazionale Metano con le modalità di cui all'art. 11, coma primo, della legge.

Il funzionario dell'Ente o l'autorità comunale ricevono la denuncia e rilasciano la dichiarazione di trasferimento del possesso o della proprietà delle bombole, previo accertamento della identità personale delle parti.

Art. 28.

Nel caso di trasferimento della proprietà delle bombole il nuovo proprietario succede nel diritto di percepire il corrispettivo di cui all'art. 9 della legge a decorrere dal trimestre successivo a quello in cui perviene all'Ente Nazionale Metano la denuncia di trasferimento.

Colui che ha acquistato la proprietà ha tuttavia diritto a percepire dall'alienante la quota di corrispettivo relativa al periodo compreso fra il giorno dell'alienazione e quello in cui ha effetto la denuncia.

Art. 29.

L'utente proprietario di bombole che non intende temporaneamente usare le bombole stesse, può chiedere la sospensione del pagamento del relativo corrispettivo, previo deposito, presso un magazzino dell'Ente Nazionale Metano, dei recipienti medesimi.

La sospensione del pagamento ha effetto dal 1° giorno del trimestre successivo a quello in cui è stato eseguito il deposito, ma comunque non può avere decorrenza prima di giorni 30 da tale deposito.

La richiesta di sospensione del pagamento deve presentarsi a mezzo raccomandata al Comitato di cui all'art. 12 della legge. All'istanza deve essere allegata una dichiarazione dell'Ente Nazionale Metano attestante l'avvenuta consegna delle bombole.

Art. 30.

L'Ente Nazionale Metano non può fare uso delle bombole affidategli in deposito. Esso, per il magazzinaggio e la custodia delle bombole, ha diritto ad un compenso nella misura determinata dal Comitato di cui all'art. 12 della legge.

Art. 31.

Dalla data in cui ha effetto la sospensione del corrispettivo di utenza ai sensi dell'art. 29, è parimenti sospeso il diritto del proprietario, che ha depositato all'Ente Nazionale Metano le bombole stesse, di percepire il corrispettivo di cui all'art. 9 della legge.

CAPO III

Dei servizi tecnici ed amministrativi

Art. 32.

L'Ente Nazionale Metano svolge, direttamente o a mezzo di propri incaricati i servizi tecnici ed amministrativi inerenti all'applicazione della legge e del presente regolamento, e particolarmente:

1) promuove il collaudo e la revisione delle bombole da parte degli organi competenti;

2) cura la manutenzione delle bombole;

3) provvede alla punzonatura delle bombole stesse;

4) provvede alla sostituzione delle bombole, che, in occasione di collaudi o revisioni, siano dichiarate non più idonee all'uso.

Detti servizi saranno svolti a partire dalla data di decorrenza dei corrispettivi prevista dall'art. 18 della legge.

Art. 33.

D'accordo con gli organi competenti, l'Ente Nazionale Metano istituirà stazioni per il collaudo e la revisione delle bombole per metano, o, previa convenzione, destinerà per tale servizio stazioni gestite da privati o da enti pubblici.

La presentazione delle bombole deve essere fatta a cura e a spese del detentore delle stesse.

Le operazioni di collaudo e di revisione debbono essere compiute nel minor tempo possibile.

Art. 34.

Gli utenti delle bombole hanno diritto alla ordinaria manutenzione delle valvole, comprendente la revisione delle valvole stesse e la sostituzione dei pezzi soggetti a deterioramento d'uso e precisamente delle pastiglie, del portapastiglie, del premistoppa, delle aste e delle guarnizioni.

Ogni altra spesa per la straordinaria manutenzione o per riparazione di danni attribuibili a colpa del detentore è a carico dello stesso.

L'Ente Nazionale Metano, ove ne ravvisi la necessità, può determinare i tipi di valvole da montarsi sulle bombole destinate a contenere gas metano.

Art. 35.

Le bombole che, in sede di collaudo o revisione, eseguito ai sensi dell'art. 32 del presente regolamento, siano dichiarate non più idonee all'uso, sono sostituite a norma dell'art. 13, primo comma n. 3 della legge, senza alcun onere a carico del detentore dei recipienti dichiarati inidonei.

Art. 36.

L'Ente Nazionale Metano curerà la vendita delle bombole dichiarate inidonee all'uso, previo loro taglio, e verserà al fondo di cui all'art. 13 della legge, i relativi proventi.

Art. 37.

L'Ente Nazionale Metano stipula il contratto di assicurazione collettiva per responsabilità civile verso terzi con l'Istituto assicuratore scelto dal Comitato di cui all'art. 12 della legge.

La polizza deve coprire la responsabilità dei proprietari delle bombole, delle centrali di compressione, dei distributori e degli utenti.

Il Comitato determina anche il limite massimo del rischio che deve essere coperto con l'assicurazione.

Ai fini del risarcimento si considera terzo anche l'utente ancorchè proprietario della bombola.

Art. 38.

Sulle somme che l'Ente Nazionale Metano anticipa per l'espletamento dei servizi previsti dalla legge e dal presente regolamento è corrisposto l'interesse legale a carico del fondo di cui all'art. 13 della legge medesima.

Art. 39.

L'Ente Nazionale Metano può richiedere l'intervento della forza pubblica per l'accertamento delle violazioni alle disposizioni della legge, sia presso i produttori ed i distributori di metano sia presso gli utenti.

Il Ministro per l'industria e il commercio
TOGNI

LEGGE 3 gennaio 1951, n. 17.

Sistemazione di circoscrizioni territoriali di confine in provincia di Gorizia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il comune di San Floriano del Collio, soppresso col regio decreto 24 novembre 1927, n. 2248, e riunito con quello di San Martino Quisca, è ricostituito con l'aggregazione delle frazioni Scedina, Uclansi, Valleris e Giasbana, già appartenenti allo stesso comune di San Martino Quisca, con la delimitazione territoriale risultante dalla pianta planimetrica annessa.

Art. 2.

Il comune di Savogna d'Isonzo, soppresso col regio decreto 24 novembre 1927, n. 2249, e riunito con quello di Merna, è ricostituito con l'aggregazione delle frazioni Rupa, Peci, Scariano, Castel Rubbia, Gabria Superiore e Gabria Inferiore, già appartenenti al comune di Merna, e delle frazioni San Michele del Carso, Cotici Superiore e Cotici Inferiore, già appartenenti al comune di Opacchiasella, con la delimitazione territoriale risultante dalla pianta planimetrica annessa.

Art. 3.

Le frazioni Plessiva di Medana e Castelletto Zegla, già appartenenti al comune di Casteldobra, sono aggregate al comune di Cormons, con la delimitazione territoriale risultante dalla planimetria annessa.

Art. 4.

Le frazioni Devetachi, Visentini, Vallone, Palichisce, Micoli, Ferletto e Bonetti, già appartenenti al comune di Opacchiasella, sono aggregate al comune di Doberdò del Lago con la delimitazione territoriale risultante dalla planimetria annessa.

Art. 5.

Gli organici dei personali dei comuni di San Floriano del Collio, Savogna d'Isonzo, Cormons e Doberdò del Lago saranno stabiliti in rispondenza alle esigenze delle rispettive amministrazioni, salva la relativa approvazione a norma delle disposizioni vigenti.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 gennaio 1951

EINAUDI

DE GASPERI — SCELBA

Visto, *il Guardasigilli*: SEGNI

LEGGE 10 gennaio 1951, n. 18.

Partecipazione dell'Amministrazione finanziaria nella Società per azioni « Cines ».

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Amministrazione finanziaria è autorizzata ad assumere partecipazioni fino alla concorrenza di lire 291.000.000 nella Società per azioni « Cines », avente per oggetto la produzione cinematografica.

Art. 2.

Per gli effetti di cui all'art. 81, comma quarto, della Costituzione della Repubblica, alla copertura dell'onere derivante dalla presente legge verrà provveduto con una aliquota delle maggiori entrate di cui al quarto provvedimento legislativo di variazioni di bilancio dell'esercizio finanziario 1949-50.

Art. 3.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad introdurre nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, con propri decreti, le variazioni occorrenti per l'attuazione della presente legge.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 gennaio 1951

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA — VANONI

Visto, *il Guardasigilli*: SEGNI

LEGGE 17 gennaio 1951, n. 19.

Concessione a favore del Comitato nazionale pro vittime politiche di un contributo straordinario di lire 50.000.000.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In aggiunta al contributo di lire 10.000.000 già stanziato nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1949-50, è concesso al Comitato nazionale pro vittime politiche, che cesserà di funzionare col 31 dicembre 1950, un contributo straordinario finale di lire 50.000.000.

Art. 2.

Alla spesa di cui all'art. 1 verrà fatto fronte con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate accertate con legge 1° aprile 1950, n. 153, recante variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1949-50 (primo provvedimento).

Art. 3.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 gennaio 1951

EINAUDI

De Gasperi — Pella

Visto, *il Guardasigilli*: Segni

LEGGE 22 gennaio 1951, n. 20.

Proroga al 30 giugno 1951 del termine per la presentazione al Parlamento dei rendiconti generali dello Stato per gli esercizi finanziari dal 1943-44 al 1949-50.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Articolo unico.

E' prorogato al 30 giugno 1951 il termine per la presentazione al Parlamento dei rendiconti generali dello Stato per gli esercizi finanziari dal 1943-44 al 1949-50.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 gennaio 1951

EINAUDI

De Gasperi — Pella

Visto, *il Guardasigilli*: Piccioni

LEGGE 29 gennaio 1951, n. 21.

Norme di attuazione dell'Accordo italo-egiziano del 10 settembre 1946, con modificazioni ed aggiunte alla legge 21 agosto 1949, n. 610.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

Il Ministero del tesoro è autorizzato ad effettuare il pagamento agli aventi diritto delle somme liquide sequestrate dal Governo egiziano ed assunte a carico dal Governo italiano ai sensi dell'art. 2 dell'Accordo italo-egiziano del 10 settembre 1946, approvato e reso esecutivo con legge 16 maggio 1947, n. 512.

Il pagamento delle suddette somme è effettuato con le modalità previste nella presente legge e nei limiti di cui al citato art. 2 dell'Accordo italo-egiziano ed ai successivi scambi di note effettuati al Cairo fra l'Italia e l'Egitto il 25 settembre 1947 e il 10 marzo 1948, resi esecutivi col decreto legislativo 1° aprile 1948, n. 227.

Art. 2.

Sono ammesse al pagamento le persone fisiche, le persone giuridiche, le imprese sociali e individuali, le società ed associazioni di fatto, comunque denominate che abbiano cittadinanza o nazionalità italiana nonchè le società ed associazioni costituite all'estero che abbiano prevalenza di interessi italiani e che come tali siano state sottoposte a regime di sequestro da parte delle autorità egiziane.

Sono ammesse al pagamento anche le persone fisiche, che avevano la cittadinanza italiana al momento in cui furono sequestrati i loro fondi liquidi in Egitto, nonchè le persone fisiche che, pur non possedendo la cittadinanza italiana, sono eredi titolari di somme che furono sequestrate in quanto di pertinenza di cittadini italiani.

Art. 3.

Le domande devono essere dirette al Ministero del tesoro o all'Ufficio del tesoro presso l'Ambasciata d'Italia al Cairo entro il termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge per i residenti in Italia e di sei mesi per i residenti all'estero.

Sono valide le domande e le documentazioni già presentate.

Le domande e le documentazioni, debitamente legalizzate, sono presentate in carta libera.

Art. 4.

Le domande oltre ai documenti che il richiedente sia in grado di presentare per comprovare l'esistenza e l'ammontare del suo credito, devono essere corredate:

a) se trattasi di persone fisiche, dai certificati di cittadinanza e di residenza del richiedente;

b) se trattasi di persone giuridiche private, dalla copia dell'atto costitutivo del provvedimento con cui è stata riconosciuta la personalità giuridica;

c) se trattasi di società legalmente costituite, dal certificato della cancelleria del competente tribunale contenente gli estremi di deposito dell'atto costitutivo ed ove esista, dello statuto, nonchè delle eventuali successive modificazioni in base all'iscrizione nel relativo registro;

d) se trattasi di imprese individuali, dai certificati di cittadinanza e di residenza del titolare dell'impresa;

e) se trattasi di società od associazioni di fatto, dai certificati di cittadinanza e di residenza rispettivamente degli amministratori o di coloro ai quali, secondo gli accordi degli associati, è conferita la presidenza o la direzione dell'associazione, nonchè da idonea documentazione dalla quale risulti che, in relazione alla sede ed alla prevalenza degli scopi perseguiti, la società o l'associazione deve considerarsi di nazionalità italiana;

f) se trattasi di società od associazioni costituite all'estero che siano state sottoposte a regime di seque-

stro, da un certificato rilasciato dalle competenti autorità consolari in cui sia specificato che gli interessi da esse rappresentati sono in prevalenza italiani, ovvero da analoga dichiarazione rilasciata da enti pubblici italiani eventualmente interessati nelle società stesse.

Per le persone giuridiche pubbliche è sufficiente la presentazione della sola domanda.

Nelle domande devono essere denunziati gli acconti e le anticipazioni corrisposti da organi italiani sulle somme di cui al precedente art. 1. Chiunque ometta ed alteri scientemente nelle denunzie stesse dati o elementi essenziali per l'esatto accertamento del relativo credito è punito con la multa fino a lire 200.000.

Art. 5.

Per il pagamento dei crediti derivanti da rapporti successori devono essere osservate le disposizioni vigenti in materia circa la prova della qualità di eredi dei creditori dello Stato.

Gli atti rilasciati da autorità straniere devono essere legalizzati dalle competenti autorità consolari ed accompagnati da una traduzione ufficiale in lingua italiana.

Art. 6.

Il Ministero del tesoro può richiedere ulteriori documentazioni ed assume le informazioni che reputa necessarie ai fini di accertare l'ammissibilità e il fondamento della domanda.

Art. 7.

E' istituito, in via provvisoria, per tutta la durata degli accertamenti contabili, presso il sequestratario egiziano e delle operazioni di pagamento agli aventi diritto residenti all'estero, un ufficio del Tesoro presso l'Ambasciata d'Italia al Cairo, retto da un funzionario in servizio al Ministero del tesoro.

Art. 8.

L'Ufficio del tesoro presso l'Ambasciata d'Italia al Cairo, oltre che ad istruire le domande presentate in Egitto ai sensi del precedente art. 3, provvede ad effettuare presso il sequestratario egiziano tutti gli accertamenti che si rendano necessari ai fini della determinazione della consistenza di ciascun credito.

Le risultanze degli accertamenti contabili sono trasmesse al Ministero del tesoro in appositi estratti-conto nominativi o dichiarazioni contenenti l'entità dei singoli crediti in lire egiziane alla data di chiusura dei conti, al netto delle trattenute effettuate dalle autorità egiziane per spese di gestione, di sequestro, anticipazioni, sussidi o gravami in genere.

Gli importi indicati negli estratti-conto nominativi o dichiarazioni di cui al comma precedente, sono liquidati agli aventi diritto con le modalità previste ai successivi articoli 9 e 10.

Art. 9.

Nelle liquidazioni degli importi, di cui all'ultimo comma del precedente articolo verrà applicata la detrazione del 3 per cento quale rimborso a favore dello Stato di spese effettuate o da effettuarsi per diritti, commissioni, o per altri adempimenti e saranno altresì scomputati gli eventuali acconti od anticipazioni corrisposti agli interessati da organi italiani nel territorio nazionale.

Art. 10.

I pagamenti sono effettuati in Italia, sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni valutarie, nel controvalore in lire italiane, al cambio fisso di lire italiane 1850 per ogni lira egiziana dovuta.

Nei confronti di coloro che abbiano ottenuto il pagamento del loro credito sequestrato nella misura stabilita dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1950, n. 880, si procederà al conguaglio tra l'importo riscosso e quello dovuto ai sensi della presente legge.

Art. 11.

E' in facoltà del Ministero del tesoro, di effettuare pagamenti anche in Egitto in valuta egiziana agli aventi diritto residenti all'estero che ne abbiano fatto esplicita richiesta. In caso contrario i pagamenti verranno eseguiti in lire italiane con le modalità previste nei precedenti articoli 9 e 10 e secondo la procedura ordinaria, presso l'Istituto di credito nel territorio nazionale indicato dagli aventi diritto.

Per i pagamenti da farsi all'estero ai sensi del primo comma dell'art. 1 l'Amministrazione del tesoro interessata richiede al contabile del Portafoglio, che provvede ad acquistarla e trasferirla in Egitto nelle consuete forme regolamentari, la valuta occorrente per effettuare i pagamenti.

Le somme così trasferite sono accreditate in apposito conto corrente da istituirsi presso il Banco italo-egiziano, intestato all'incaricato del Tesoro presso l'Ambasciata d'Italia al Cairo.

Nello stesso conto corrente sono accreditate anche le somme consegnate dalle autorità egiziane in conto residui della gestione di sequestro.

L'incaricato del Tesoro presso l'Ambasciata d'Italia al Cairo effettua le liquidazioni in favore degli aventi diritto che abbiano chiesto il pagamento in Egitto, sotto l'osservanza delle disposizioni di cui ai precedenti articoli 9 e 10 con ordine di pagamento sul conto corrente istituito presso il Banco italo-egiziano.

Ai fini del computo delle anticipazioni o di acconti di cui al precedente art. 9, il cambio da applicare per la conversione delle lire italiane in valuta egiziana è quello stabilito dal primo comma dell'art. 10 della presente legge.

Alla fine di ogni mese il Banco italo-egiziano deve consegnare all'incaricato del Tesoro un elenco in triplice copia dei pagamenti effettuati in base agli ordini emessi. Due copie di tale elenco devono essere trasmesse dall'incaricato del Tesoro all'Amministrazione centrale interessata.

I diritti di commissione spettanti al Banco italo-egiziano per le operazioni effettuate, sono a carico del Tesoro e sono riportati nel rendiconto di cui al successivo art. 12.

Sono convalidati i pagamenti eventualmente effettuati prima dell'entrata in vigore della presente legge con le disponibilità già esistenti e purchè siano, in ogni caso, conformi alle disposizioni contenute negli articoli precedenti.

Art. 12.

Tutte le somme accreditate ai sensi del precedente art. 11 nel conto corrente, istituito presso il Banco italo-egiziano, all'incaricato del Tesoro presso l'Am-

basciata d'Italia al Cairo, sono soggette a rendiconto da parte di quest'ultimo, sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia.

Ad accreditamento effettuato, l'Amministrazione del tesoro richiedente provvede a rimborsare il contabile del Portafoglio del controvalore in lire italiane riferentesi al costo delle operazioni, mediante ordinativi diretti intestati all'incaricato del Tesoro presso l'Ambasciata d'Italia al Cairo, e per esso al contabile del Portafoglio che ha anticipato le somme per l'acquisto della valuta egiziana, con formula di commutazione degli ordinativi stessi in quietanza di fondi somministrati, ai sensi dell'art. 543 del regolamento sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 13.

Sono abrogate le disposizioni della legge 21 agosto 1949, n. 610, incompatibili con la presente, la quale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 gennaio 1951

EINAUDI

De Gasperi — Pella

Visto, *il Guardasigilli*: Piccioni

LEGGE 29 gennaio 1951, n. 22.

Ratifica, con modificazione, del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 161, concernente proroga dei termini per la nomina dei vincitori di concorsi a cattedre universitarie e per trasferimenti di professori universitari.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Articolo unico.

Il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 161, è ratificato con la seguente modificazione:

Art. 1-*bis* (nuovo). — Le nomine e i trasferimenti di professori universitari hanno decorrenza non anteriore al 1° novembre e non posteriore al 15 dicembre. Il Ministro per la pubblica istruzione può tuttavia, su proposta delle Facoltà o scuole interessate, disporre, per circostanze eccezionali, i provvedimenti stessi entro il 1° febbraio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 gennaio 1951

EINAUDI

De Gasperi — Gonella

Visto, *il Guardasigilli*: Piccioni

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 gennaio 1951, n. 23.

Modificazioni temporanee del regime doganale del lardo, dello strutto e di alcuni oli di semi e nuove aggiunte alle norme temporanee per la prima applicazione della nuova tariffa doganale, approvate con decreto Presidenziale 8 luglio 1950, n. 453.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 24 dicembre 1949, n. 993;

Vista la tariffa generale dei dazi doganali di importazione, approvata con decreto Presidenziale 7 luglio 1950, n. 442;

Visto il decreto Presidenziale 8 luglio 1950, n. 453, che detta norme temporanee per la prima applicazione della nuova tariffa doganale dei dazi di importazione;

Visti i decreti Presidenziali 30 luglio 1950, n. 578, e 16 novembre 1950, n. 919, che recano delle aggiunte alle dette norme temporanee;

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Sentita la Commissione parlamentare costituita a norma dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1949, n. 993;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per l'agricoltura e le foreste, per l'industria ed il commercio, per il commercio con l'estero e per la marina mercantile;

Decreta:

Art. 1.

E' sospesa fino a tutto il 31 luglio 1951 l'applicazione dei dazi doganali sui semi oleosi di arachide, di soia, di colza e di ravizzone, di cotone, di sesamo e di girasole, previsti dalla voce n. 110, lettere *a, d, h, l, m* ed *o* della Tariffa generale dei dazi doganali di importazione.

E' pure sospesa fino alla stessa data l'applicazione del dazio doganale sui semi di neuk (guizotia) e sui germi di granoturco, compresi nella voce n. 110, lettera *p* della Tariffa medesima.

Art. 2.

I dazi doganali sui prodotti sottoindicati saranno temporaneamente applicati, fino a tutto il 31 luglio 1951, nella misura di cui appresso:

Numero e lettera della tariffa	Denominazione delle merci	Dazio sul valore
19	Lardo	12 %
130	Grasso di maiale fuso (strutto), qualunque sia la sua consistenza, compreso lo strutto liquido (olio di strutto)	12 %
139	Oli fissi, fluidi e concreti, di origine vegetale, greggi e raffinati:	
c	di soia	10 %
d	di girasole e di granoturco	10 %
e	di cotone	10 %
f	di arachide	7 %
g	di colza e di ravizzone	8 %
h	di sesamo	7 %
ex *p*	ex 2) di neuk (guizotia)	7 %

Art. 3.

Alla tabella di cui all'art. 3, lettera *b*), del decreto Presidenziale 8 luglio 1950, n. 453, sono apportate le seguenti aggiunte:

Numero e lettera della tariffa	Denominazione delle merci	Dazio sul valore
ex 69	Radiche e tuberi ad alto tenore di amido (di manioca, arrow-root, ecc), anche seccati o tagliati in pezzi *Le radiche di manioca destinate alla fabbricazione di farine per l'alimentazione del bestiame sono ammesse in esenzione da dazio sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze di concerto con quello per la agricoltura e le foreste*	—
ex 442	Caseina *La caseina destinata alla fabbricazione delle fibre tessili artificiali è ammessa in esenzione da dazio nei limiti di un contingente annuo di 60.000 quintali sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze di concerto con quelli per l'agricoltura e le foreste e per l'industria ed il commercio*	—
ex 1052	Parti staccate di propulsori a reazione per aviazione (turboreattori, turbopropulsori, generatori a pistoni liberi, razzi a reazione chimica e simili) destinate alla Amministrazione della difesa	L'applicazione del dazio è sospesa

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 gennaio 1951

EINAUDI

DE GASPERI — VANONI — SFORZA — PELLA — SEGNI — TOGNI — LOMBARDO — SIMONINI

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 gennaio 1951
Atti del Governo, registro n. 37, foglio n. 72. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 gennaio 1951, n. 24.

Riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione di religione denominata « Fondazione Roncati », con sede in San Salvatore Monferrato (Alessandria).

N. 24. Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1951, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Fondazione di religione denominata « Fondazione Roncati », con sede in San Salvatore Monferrato (Alessandria), viene approvato il relativo statuto e la stessa viene autorizzata ad accettare la eredità Roncati la quale al netto delle passività ammontanti a L. 2.500.000, consiste in valori mobiliari per il complessivo importo di L. 11.968.267,80 e in un immobile situato in Genova e stimato con perizia di parte L. 3.450.000.

Visto, *il Guardasigilli*: SEGNI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1951

DECRETO MINISTERIALE 22 dicembre 1950.

Cessazione dell'amministrazione straordinaria della Società anonima Saline somale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTRO AD INTERIM
PER L'AFRICA ITALIANA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 1° agosto 1941, n. 931, sulla amministrazione degli enti a carattere economico operanti nell'Africa italiana, prorogata con il decreto legislativo 25 febbraio 1948, n. 469;

Visto il decreto interministeriale 10 ottobre 1941 che scioglie il Consiglio di amministrazione della Società anonima Saline somale costituita con atto 23 novembre 1936, n. 5126 di repertorio, per notaio Alessandro Guasti e ne affida la gestione straordinaria al conte dott. Corrado Moncada a tale fine nominato amministratore straordinario;

Ritenuta l'opportunità di mettere termine a detta amministrazione straordinaria;

Decreta:

L'amministrazione straordinaria per la gestione della Società anonima Saline somale ha termine alla data della consegna della gestione al Consiglio di amministrazione della Società nominato dall'assemblea, effettuata dall'amministratore straordiario conte dottor Corrado Moncada che contemporaneamente cessa dall'incarico affidatogli.

Roma, addì 22 dicembre 1950

p. *Il Ministro ad interim per l'Africa italiana*
DOMINEDÒ

Il Ministro per le finanze
VANONI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MALVESTITI

(380)

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1950.

Estensione alle operazioni finanziarie in sterline effettuate dall'Istituto Mobiliare Italiano per conto del Tesoro, della garanzia di cambio da parte dello Stato, prevista dal decreto Ministeriale 30 giugno 1949.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 18 aprile 1950, n. 258, relativa alla concessione di finanziamenti per acquisto macchinari, attrezzature e mezzi strumentali vari;

Considerato che l'art. 3 della predetta legge prevede la concessione di finanziamenti ad imprese italiane per acquisti nell'area della sterlina di macchinari, ecc., mediante prelevamento della valuta necessaria in sterline dall'Ufficio Italiano Cambi e stabilisce che alle predette operazioni si applichino, ove occorra, le stesse disposizioni dei prestiti in dollari di cui all'art. 1 della legge 3 dicembre 1948, n. 1425, e successive modificazioni ed integrazioni;

Ritenuto che alle predette operazioni in sterline debba estendersi la garanzia di cambio analoga a quella già concessa con decreto Ministeriale 30 giugno 1949,

pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 28 ottobre 1949, n. 249 per le operazioni ai sensi della citata legge 3 dicembre 1948, n. 1425, successivamente concessa con decreto Ministeriale n. 195730 del 6 marzo 1950, registrato alla Corte dei conti il 19 maggio 1950, registro n. 6 Tesoro, foglio n. 341, anche alle operazioni di cui alla legge 21 agosto 1949, n. 730;

Sentito il Comitato previsto dagli articoli 3, 4 e 5 della ripetuta legge 3 dicembre 1948, n. 1425;

Decreta:

Art. 1.

Per le operazioni finanziarie in sterline di cui all'articolo 3 della legge 18 aprile 1950, n. 258, effettuate dall'Istituto Mobiliare Italiano per conto del Tesoro dello Stato Italiano viene estesa la garanzia di cambio da parte dello Stato, prevista per le operazioni di finanziamento in dollari di cui al decreto Ministeriale 30 giugno 1949, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 28 ottobre 1949, n. 249, con l'osservanza delle norme del presente decreto.

Art. 2.

L'Ufficio Italiano dei Cambi, alle scadenze delle rate di rimborso capitale ed interessi in sterline di ciascuno dei finanziamenti anzidetti, assegnerà alle aziende beneficiarie le somme in sterline necessarie per il servizio dei finanziamenti stessi, mediante pagamento del controvalore in lire al cambio vigente il giorno della scadenza delle rate di cui sopra.

Ove però la misura del cambio stabilito come al comma precedente sia superiore o inferiore di oltre il 25% (venticinque per cento) alla misura del cambio stesso vigente il giorno della stipulazione dei singoli contratti, che saranno stipulati a norma della legge 18 aprile 1950, n. 258, l'Ufficio Italiano dei Cambi assegnerà alle ditte interessate le predette somme in sterline al cambio nella misura vigente il giorno della stipulazione dei singoli contratti, aumentata o diminuita del solo 25% (venticinque per cento).

Le conseguenti differenze in più o in meno saranno a carico od a favore del Ministero del tesoro.

Art. 3.

Le aziende beneficiarie dei finanziamenti loro accordati dall'Istituto Mobiliare Italiano qualora vogliano usufruire del beneficio suddetto di garanzia di cambio dovranno avanzare la relativa richiesta.

La concessione definitiva della predetta garanzia di cambio nei confronti delle singole ditte verrà disposta con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per il commercio estero, con il quale verranno altresì determinati i limiti e modalità per l'applicazione della concessione stessa.

Roma, addì 20 dicembre 1950

Il Ministro per il tesoro
PELLA

Il Ministro per il commercio con l'estero
TOGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 gennaio 1951
Registro Tesoro n. 1, foglio n. 190. — GRIMALDI

(422)

DECRETO MINISTERIALE 22 dicembre 1950.

Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati di determinati Comuni della provincia di Savona.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 29 aprile 1949, n. 264, contenente provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati;

Considerata l'opportunità di concedere un sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori dei comuni di Savona, Finale Ligure, Vado Ligure, Cairo Montenotte, Varazze, Sassello, Urbe, Cengio, Albisola Superiore, Loano, Quiliano, Altare, Carcare, Mallare, Celle Ligure, Dego, Millesimo, Murialdo, Noli, Pallare, Stella, appartenenti alle categorie dell'industria e della manovalanza generica involontariamente disoccupati;

Sentito il Comitato per l'assistenza economica ai lavoratori disoccupati istituito ai sensi dell'art. 4 della predetta legge;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata la concessione per la durata di giorni novanta del sussidio straordinario di disoccupazione, di cui al titolo III, cap. 3° della legge 29 aprile 1949, n. 264, ai lavoratori appartenenti alle categorie della industria e della manovalanza generica dei comuni di Savona, Finale Ligure, Vado Ligure, Cairo Montenotte, Varazze, Sassello, Urbe, Cengio, Albisola Superiore, Loano, Quiliano, Altare, Carcare, Mallare, Celle Ligure, Dego, Millesimo, Murialdo, Noli, Pallare, Stella, involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro alla data di entrata in vigore del presente decreto e che si trovino nelle condizioni stabilite dalla citata legge per poter fruire del medesimo sussidio.

Il sussidio straordinario di cui al precedente comma decorre dal primo giorno non festivo successivo a quello di presentazione delle domande da parte dei lavoratori disoccupati.

Il termine utile per la presentazione delle domande scade il quarantacinquesimo giorno dopo quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 dicembre 1950

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
MARAZZA

p. *Il Ministro per il tesoro*
MALVESTITI

(392)

DECRETO MINISTERIALE 22 dicembre 1950.

Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati di determinati Comuni della provincia di Sassari.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 29 aprile 1949, n. 264, contenente provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza ai lavoratori involontariamente disoccupati;

Considerata l'opportunità di concedere un sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori dei comuni di Alghero, Arzaghena, Calangianus, Castelsardo, Ittiri, La Maddalena, Olbia, Ossi, Ozieri, Ploaghe, Portotorres, Pozzomaggiore, Sassari, Sorso, Tempio, appartenenti alle categorie dell'industria e della manovalanza generica involontariamente disoccupati;

Sentito il Comitato per l'assistenza economica ai lavoratori disoccupati istituito ai sensi dell'art. 4 della predetta legge;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata la concessione per la durata di giorni novanta del sussidio straordinario di disoccupazione, di cui al titolo III, cap. 3° della legge 29 aprile 1949, n. 264, ai lavoratori appartenenti alle categorie dell'industria e della manovalanza generica dei comuni di Alghero, Arzaghena, Calangianus, Castelsardo, Ittiri, La Maddalena, Olbia, Ossi, Ozieri, Ploaghe, Portotorres, Pozzomaggiore, Sassari, Sorso, Tempio, involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro alla data di entrata in vigore del presente decreto e che si trovino nelle condizioni stabilite dalla citata legge per poter fruire del sussidio medesimo.

Il sussidio straordinario di cui al precedente comma decorre dal primo giorno non festivo successivo a quello di presentazione delle domande da parte dei lavoratori disoccupati.

Il termine utile per la presentazione delle domande scade il quarantacinquesimo giorno dopo quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 dicembre 1950

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
MARAZZA

p. *Il Ministro per il tesoro*
MALVESTITI

(391)

DECRETO MINISTERIALE 22 dicembre 1950.

Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati di determinati Comuni della provincia di Caserta.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 29 aprile 1949, n. 264, contenente provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati;

Considerata l'opportunità di concedere un sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori dei comuni di Caserta, Piedimonte d'Alife, Capua, Gricignano, Carinaro, Mondragone, San Nicola la Strada, Grazzanise, San Pietro Infine, Marcianise, Casal di Principe, Calvi Risorta, Casapulla, San Potito Sannitico, Curti, Carinola, Sessa Aurunca, Casagiove, Pignataro Maggiore, Capodrise, Mignano, Camigliano, Cesa, Santa Maria Capua Vetere, Valle di Maddaloni, Castello d'Alife, Capriati al Volturno, Sparanise, Macerata Campania, Castel Volturno, Prata Sannita, Casaluce, Roccadevandro, Francolise, Orta di Atella, Portico, Teverola, Cervino, Teano, Bellona, Maddaloni, San Tammaro, San Prisco, Trentola, Cancello Arnone, Aversa, Succivo, Santa Maria la Fossa, Baia e Latina, San Cipriano d'Aversa, San Gregorio d'Alife, Sant'Arpino, Vairano Patenora, Valle Agricola, San Marcellino, Alife, Parete, Alvignano, Ailano, Galluccio, San Felice a Cancello, Dragoni, Conca della Campania, Ciorlano, Castelmorrone, appartenenti alle categorie dell'industria e della manovalanza generica involontariamente disoccupati.

Sentito il Comitato per l'assistenza economica ai lavoratori disoccupati istituito ai sensi dell'art. 4 della predetta legge;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata la concessione per la durata di giorni novanta del sussidio straordinario di disoccupazione, di cui al titolo III, cap. 3° della legge 29 aprile 1949, n. 264, ai lavoratori appartenenti alle categorie dell'industria e della manovalanza generica dei comuni di Caserta, Piedimonte d'Alife, Capua, Gricignano, Carinaro, Mondragone, San Nicola la Strada, Grazzanise, San Pietro Infine, Marcianise, Casal di Principe, Calvi Risorta, Casapulla, San Potito Sannitico, Curti, Carinola, Sessa Aurunca, Casagiove, Pignataro Maggiore, Capodrise, Mignano, Camigliano, Cesa, Santa Maria Capua Vetere, Valle di Maddaloni, Castello d'Alife, Capriati al Volturno, Sparanise, Macerata Campania, Castel Volturno, Prata Sannita, Casaluce, Roccadevandro, Francolise, Orta di Atella, Portico, Teverola, Cervino, Teano, Bellona, Maddaloni, San Tammaro, San Prisco, Trentola, Cancello Arnone, Aversa, Succivo, Santa Maria la Fossa, Baia e Latina, San Cipriano d'Aversa, San Gregorio d'Alife, Sant'Arpino, Vairano Patenora, Valle Agricola, San Marcellino, Alife, Parete, Alvignano, Ailano, Galluccio, San Felice a Cancello, Dragoni, Conca della Campania, Ciorlano, Castelmorrone, involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro alla data di entrata in vigore del pre-

sente decreto e che si trovino nelle condizioni stabilite dalla citata legge per poter fruire del sussidio medesimo.

Il sussidio straordinario di cui al precedente comma decorre dal primo giorno non festivo successivo a quello di presentazione delle domande da parte dei lavoratori disoccupati.

Il termine utile per la presentazione delle domande scade il quarantacinquesimo giorno dopo quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 dicembre 1950

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
MARAZZA

p. *Il Ministro per il tesoro*
MALVESTITI

(399)

DECRETO MINISTERIALE 22 dicembre 1950.
Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati di determinati Comuni della provincia di Cagliari.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 29 aprile 1949, n. 264, contenente provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati;

Considerata l'opportunità di concedere un sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori dei comuni di Burcei, Cagliari e frazioni, Carbonia, Carloforte, Fluminimaggiore, Gonnesa, Gonnosfanadiga, Guspini, Iglesias, Marrubiu, Muravera, Quartù Sant'Elena, San Vito, Sant'Antioco, Selargius, Terralba, Villacidro, Villaputzu, appartenenti alle categorie dell'industria e della manovalanza generica involontariamente disoccupati;

Sentito il Comitato per l'assistenza economica ai lavoratori disoccupati istituito ai sensi dell'art. 4 della predetta legge;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata la concessione per la durata di giorni novanta del sussidio straordinario di disoccupazione, di cui al titolo III, cap. 3° della legge 29 aprile 1949, n. 264, ai lavoratori appartenenti alle categorie della industria e della manovalanza generica dei comuni di Burcei, Cagliari e frazioni, Carbonia, Carloforte, Fluminimaggiore, Gonnesa, Gonnosfanadiga, Guspini, Iglesias, Marrubiu, Muravera, Quartu Sant'Elena, San Vito, Sant'Antioco, Selargius, Terralba, Villacidro, Villaputzu, involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro alla data di entrata in vigore del presente decreto e che si trovino nelle condizioni stabilite dalla citata legge per poter fruire del sussidio medesimo.

Il sussidio straordinario di cui al precedente comma decorre dal primo giorno non festivo successivo a quello di presentazione delle domande da parte dei lavoratori disoccupati.

Il termine utile per la presentazione delle domande scade il quarantacinquesimo giorno dopo quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 dicembre 1950

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
MARAZZA

p. *Il Ministro per il tesoro*
MALVESTITI

(390)

DECRETO MINISTERIALE 22 gennaio 1951.
Approvazione dei moduli per la denuncia delle giacenze di merci, disposta dal decreto-legge 8 gennaio 1951, n. 1, relativo alla richiesta di dati sulla giacenza di alcune merci e sul potenziale produttivo di alcuni settori industriali.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1951, n. 9, contenente le disposizioni di esecuzione al decreto-legge 8 gennaio 1951, n. 1, relativo alla richiesta di dati sulla giacenza di alcune merci e sul potenziale produttivo di alcuni settori industriali;

Decreta:

Articolo unico.

Sono approvati i moduli, allegati al presente decreto, per la denuncia dei dati sulle giacenze di alcune merci, disposta con decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1951, n. 1.

Roma, addì 22 gennaio 1951

Il Ministro: TOGNI

(418)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad acquistare un terreno sito in Gorizia.

Con decreto dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica in data 4 dicembre 1950, l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è stata autorizzata ad acquistare dai signori Vida Luigia, Antonio e Giuseppina un'area di terreno sito in Gorizia, iscritta nei pubblici registri dell'Ufficio tavolare con le intere particelle catastali 181/4 e 181/8, costituenti il 1 ed il 2 c. t. della P. T. 80 di Contado, della superficie di mq. 2000 circa.

(406)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 25

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 31 gennaio 1951

	Dollaro		Dollaro
Borsa di Bologna	624,85	Borsa di Palermo	624,85
» Firenze	624,85	» Roma	624,83
» Genova	624,85	» Torino	624,84
» Milano	624,85	» Trieste	624,85
» Napoli	624,80	» Venezia	624,87

Media dei titoli del 31 gennaio 1951

Rendita 3,50 % 1906	70 —
Id 3,50 % 1902	69 —
Id 3 % lordo	49 —
Id 5 % 1935	97,075
Redimibile 3,50 % 1934	73,60
Id 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	70,05
Id. 3,50 % Ricostruzione) (ex tagliando)	68,40
Id 5 % Ricostruzione)	89,45
Id. 5 % 1936	92,275
Buoni del Tesoro 5 % (15 aprile 1951)	99,925
Id 4 % (15 settembre 1951)	99,20
Id 5 % convertiti 1951	99,875
Id. 5 % (scadenza 1959)	96,50

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie ai sensi del decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632, valide per il giorno 31 gennaio 1951:

1 dollaro U.S.A. . L. 624,84

Cambi di compensazione vigenti

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 12.71	per franco belga
Danimarca	» 90,46	» corona danese
Francia	» 1.785	» franco francese
Germania	» 148,77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	» 87.38	» corona norvegese
Olanda	» 164.41	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	» 142,90	» franco svizzero

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Autorizzazione temporanea alle funzioni notarili

Con decreto Presidenziale 16 dicembre 1950, registrato alla Corte dei conti il 20 gennaio 1951, il sig. Militello Salvatore, segretario comunale di Lampedusa e Linosa, è autorizzato ad esercitare temporaneamente le funzioni notarili nelle isole di Lampedusa e di Linosa, del distretto notarile di Agrigento, a condizione che prima di assumere le funzioni stesse, egli adempia agli obblighi stabiliti dagli articoli 18 e 24 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili.

(382)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Pescara ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1945.

Con decreto interministeriale in data 19 settembre 1950, registrato alla Corte dei conti il 16 gennaio 1951, registro n. 1 Interno, foglio n. 267, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione provinciale di Pescara del mutuo suppletivo di L. 82.200 ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1945.

(425)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Trasferimento dal pubblico Demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di una zona sita nella spiaggia di Margherita di Savoia.

Con decreto del Ministro per la marina mercantile, di concerto col Ministro per le finanze in data 20 gennaio 1951, è stata dismessa dal pubblico Demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato la zona di mq. 465 sita nella spiaggia di Margherita di Savoia, facente parte del mappale riportato in catasto al foglio n. 1, particelle 908 e 1236 del comune di Margherita di Savoia.

(423)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Riconoscimento della natura di Consorzio di miglioramento fondiario nei riguardi del Consorzio irriguo la Canalassa, con sede in Cercenasco (Torino).

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 45492 in data 23 gennaio 1951, il Consorzio irriguo La Canalassa, con sede in Cercenasco, è stato dichiarato Consorzio di miglioramento fondiario, ai sensi e per gli effetti del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.

(400)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Attivazione di ufficio fonotelegrafico

In data 24 dicembre 1950 è stato attivato l'ufficio fonotelegrafico nella località di Aurelia in collegamento con l'ufficio telegrafico del capoluogo di Civitavecchia, a mezzo del circuito 6592.

(411)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Costituzione della Commissione per gli esami di procuratore presso la Corte d'appello di Trento

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO AD INTERIM PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto Ministeriale 16 novembre 1950, registrato alla Corte dei conti il 21 successivo, con cui sono state annullate le prove scritte degli esami di procuratore presso la Corte d'appello di Trento, indetti con il decreto Ministeriale 22 dicembre 1949 e svoltesi nei giorni 27 e 28 aprile 1950;

Visto il decreto Ministeriale 18 novembre 1950, registrato alla Corte dei conti il 21 successivo, con il quale è stato stabilito che le prove scritte degli esami si ripeteranno nei giorni 24 e 25 gennaio 1950;

Ritenuto che occorre nominare la Commissione esaminatrice presso la sede della Corte d'appello di Trento;

Visti gli articoli 21 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 36 e 1, n. 5, della legge 23 marzo 1940, n. 254;

Decreta:

La Commissione per gli esami di procuratore presso la Corte d'appello di Trento è costituita come appresso:

Presidente:

Assante dott. Carlo, presidente di sezione della Corte d'appello di Trento.

Componenti:

Dell'Antonio dott. Giovanni Battista, sostituto procuratore generale di Corte d'appello con funzioni di procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bolzano;

Guicciardi prof. Enrico, dell'Università degli studi di Padova;

Boni avv. Domenico, del Foro di Trento;

Caset avv. Giuseppe, del Foro di Trento.

Presidente supplente:

Dell'Aira dott. Giulio, consigliere di Corte d'appello con funzioni di presidente del Tribunale di Bolzano.

Componenti supplenti:

Mauro dott. Alessandro, procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trento;

Luzzatto prof. Giuseppe Ignazio, dell'Università degli studi di Padova;

Lorenzi avv. Ezio, del Foro di Trento;

Pompeati avv. Luigi, del Foro di Trento.

Roma, addì 29 dicembre 1950

Il Ministro: SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1951
Registro Grazia e giustizia n. 1, foglio n. 383. — OLIVA

(426)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Disposizioni aggiuntive agli otto bandi di concorsi pubblicati nel supplemento ordinario alla « Gazzetta Ufficiale » in data 15 gennaio 1951, n. 11.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395 e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Visti gli otto decreti Ministeriali 5 giugno 1950, n. 35354, 35355, 35358, 35359, 35360, 35361, 35362 e 35363, registrati alla Corte dei conti il 22 novembre 1950 al registro n. 24, ai fogli dal n. 233 al n. 240, con i quali sono stati indetti i seguenti concorsi pubblici per esami per la nomina nei ruoli del personale dell'Amministrazione centrale e del Corpo del genio civile:

1) Concorso a quarantasette posti di vice segretario amministrativo (gruppo *A*);

2) Concorso a ventisette posti di alunno d'ordine in prova (gruppo *C*);

3) Concorso a centocinquanta posti di ingegnere in prova (gruppo *A*);

4) Concorso a duecento posti di geometra aggiunto in prova (gruppo *B*);

5) Concorso a sedici posti di vice ragioniere e vice segretario contabile in prova (gruppo *B*);

6) Concorso a ottantaquattro posti di disegnatore aggiunto in prova (gruppo *C*);

7) Concorso a cento posti di aiuto assistente in prova (gruppo *C*);

8) Concorso a cento posti di alunno d'ordine in prova (gruppo *C*);

Vista la legge 3 giugno 1950, n. 375, con la quale il limite massimo di età per l'ammissione ai pubblici impieghi degli invalidi di guerra è stato elevato fino al compimento del 45° anno;

Vista la legge 10 ottobre 1950, n. 843, riguardante la temporanea elevazione del limite massimo di età per l'ammissione ai pubblici impieghi delle vedove di caduti nell'ultima guerra e nella lotta di liberazione;

Decreta:

Art. 1.

Per l'ammissione ai concorsi indetti con i decreti Ministeriali 5 giugno 1950, indicati nelle premesse, il limite massimo di età per gli invalidi di guerra è elevato fino al compimento del 45° anno.

Art. 2.

Le vedove dei caduti nella guerra 1940-45 e nella lotta di liberazione, fruiscono, per l'ammissione ai concorsi medesimi di cui ai sopracitati decreti Ministeriali 5 giugno 1950, di una elevazione del limite massimo di età pari a quello di cui fruiscono i mutilati e gli invalidi di guerra, da cumularsi con quella disposta dalla legge 3 maggio 1950, n. 223.

Roma, addì 27 dicembre 1950.

Il Ministro: ALDISIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1951
Registro n. 3, foglio n. 10. — IZZI

(427)

MINISTERO DEL TESORO

Diario delle prove scritte del concorso a cento posti di vice segretario in prova (gruppo A) nel ruolo dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 17 maggio 1950, con il quale è stato bandito il concorso per esami a cento posti di vice segretario in prova nel ruolo dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato (gruppo *A*) pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 28 giugno 1950;

Decreta:

Le prove scritte del concorso per esami a cento posti di vice segretario in prova nel ruolo dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato (gruppo *A*) sono fissate per i giorni 12, 13 e 14 febbraio 1951.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 gennaio 1951

p. *Il Ministro*: GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 gennaio 1951
Registro Tesoro n. 1, foglio n. 349. — GRIMALDI

(428)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.